

Legge regionale 29 luglio 2002 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 30/04/2015

Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie

Note riguardanti modifiche apportate all'intera legge:

1 Poichè la Regione Veneto e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno già legiferato in merito, le disposizioni dell'accordo allegato hanno efficacia con l'entrata in vigore della presente legge.

2 Legge abrogata da art. 4, comma 1, L. R. 9/2015 , a decorrere dalla data di efficacia dell'accordo per l'organizzazione e la gestione dell'Istituto fra la Regione Veneto, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano.

3 L'abrogazione della presente legge decorre dal 27 maggio 2015, data di entrata in vigore della L.P. 5/2015 della Provincia autonoma di Bolzano (in Suppl. 2 al B.U. 26/5/2015, n. 21).

Art. 1

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 4, comma 1, L. R. 9/2015 , a decorrere dalla data di efficacia dell'accordo per l'organizzazione e la gestione dell'Istituto fra la Regione Veneto, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano.

2 L'abrogazione della presente legge decorre dal 27 maggio 2015, data di entrata in vigore della L.P. 5/2015 della Provincia autonoma di Bolzano (in Suppl. 2 al B.U. 26/5/2015, n. 21).

Art. 2

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 4, comma 1, L. R. 9/2015 , a decorrere dalla data di efficacia dell'accordo per l'organizzazione e la gestione dell'Istituto fra la Regione Veneto, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano.

2 L'abrogazione della presente legge decorre dal 27 maggio 2015, data di entrata in vigore della L.P. 5/2015 della Provincia autonoma di Bolzano (in Suppl. 2 al B.U. 26/5/2015, n. 21).

Art. 3

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 4, comma 1, L. R. 9/2015 , a decorrere dalla data di efficacia dell'accordo per l'organizzazione e la gestione dell'Istituto fra la Regione Veneto, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano.

2 L'abrogazione della presente legge decorre dal 27 maggio 2015, data di entrata in vigore della L.P. 5/2015 della Provincia autonoma di Bolzano (in Suppl. 2 al B.U. 26/5/2015, n. 21).

Art. 4

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 4, comma 1, L. R. 9/2015 , a decorrere dalla data di efficacia dell'accordo per l'organizzazione e la gestione dell'Istituto fra la Regione Veneto, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano.

2 L'abrogazione della presente legge decorre dal 27 maggio 2015, data di entrata in vigore della L.P. 5/2015 della Provincia autonoma di Bolzano (in Suppl. 2 al B.U. 26/5/2015, n. 21).

Art. 5

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 4, comma 1, L. R. 9/2015 , a decorrere dalla data di efficacia dell'accordo per l'organizzazione e la gestione dell'Istituto fra la Regione Veneto, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano.

2 L'abrogazione della presente legge decorre dal 27 maggio 2015, data di entrata in vigore della L.P. 5/2015 della Provincia autonoma di Bolzano (in Suppl. 2 al B.U. 26/5/2015, n. 21).